



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Protocollo per la disciplina delle modalità di partecipazione di Hematica al Master Purificazione Ematica Extracorporea promosso dal Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze

HEMATICA SRL con sede legale in Corso Castelfidardo 30/A, 10129 Torino (TO) P.IVA/CF 13245910016, rappresentata da Maria Cristina Ruffa, nella sua qualità di rappresentante legale;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (di seguito "Università"), con sede legale in Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze (FI), P.IVA/CF 01279680480, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la sua carica in Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze (FI), avente i poteri per il presente atto

PREMESSO CHE:

- la Legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, prevede all'art. 8 "Collaborazioni esterne" che, per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art.6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la facoltà di stipulare apposite convenzioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, prevede che le Università possano attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati Master di primo e secondo livello;
- l'Università, con DR 701/2026 prot. 0134423 del 27/05/26, ha adottato il "Regolamento per la disciplina di master, corsi di perfezionamento, alta formazione e apprendimento permanente, nel testo di seguito riportato" in cui, in particolare, all'art. 19, comma 1, si dispone che *sulla base di apposite convenzioni possono essere proposti corsi di master anche congiuntamente con altri atenei italiani stranieri, ovvero con enti esterni pubblici o privati*;
- l'Università, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende promuovere percorsi di alta formazione volti a rispondere alle esigenze emergenti delle organizzazioni in materia di governance, gestione integrata dei rischi e conformità normativa, contribuendo così allo sviluppo di competenze specialistiche ad elevato valore professionale;
- Hematica è una startup medtech fondata nel 2025, specializzata nell'ottimizzazione delle terapie di purificazione ematica extracorporea attraverso sistemi di monitoraggio in tempo reale della terapia dialitica. Già spin-off del Politecnico di Torino, la società ha avviato l'iter per il riconoscimento come spin-off dell'Università degli Studi di Firenze, ; l'istanza è attualmente al vaglio dell'Ateneo. In particolare, le specificità tecnologica e l'approccio interdisciplinare di Hematica si integrano con gli obiettivi didattici del master oggetto del seguente accordo: l'azienda ha infatti un forte interesse a



contribuire al progetto formativo al fine di favorire il trasferimento tecnologico verso gli studenti, creare sinergie nella ricerca applicata e formare figure professionali con competenze d'avanguardia nel settore biomedico.

– le Parti condividono l'interesse a valorizzare la formazione qualificata del Purificazione Ematica Extracorporea dedicato ai temi della gestione teorica e pratica dei trattamenti di purificazione ematica extracorporea, e pertanto nel rispetto delle specifiche finalità, convengono di formalizzare i loro rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito dei settori di comune interesse e delle relative linee di sviluppo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

L'Università e Hematica Srl, nel rispetto delle specifiche finalità, convengono di formalizzare i loro rapporti di collaborazione didattica e scientifica nell'ambito dei settori di comune interesse e delle relative linee di sviluppo.

Art. 2 Oggetto

Le parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di attività didattiche, nonché di attività complementari per lo svolgimento del Corso per l'anno accademico 2026/2027 e per ulteriori due anni accademici, in caso di riedizione del Master stesso.

Art. 3 Impegno delle parti

Le Parti si impegnano a collaborare congiuntamente alla progettazione e realizzazione del Master di Purificazione Ematica Extracorporea, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e della normativa vigente.

L'Università si impegna a garantire il coordinamento scientifico e organizzativo del Master, mettendo a disposizione proprie risorse umane qualificate per lo svolgimento delle attività formative, nonché tutte le strutture e le infrastrutture (aule, piattaforme digitali, servizi amministrativi) necessarie all'attivazione, gestione e buon funzionamento del Master, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo.

Hematica avrà il compito di organizzare e coordinare l'attività didattica del master, occupandosi della pianificazione dei contenuti formativi, del coinvolgimento dei docenti e dei professionisti del settore, nonché della strutturazione delle attività pratiche e di simulazione con l'obiettivo di garantire un percorso altamente qualificante e coerente con le esigenze del mercato e dell'innovazione scientifica.

Inoltre, si impegna a contribuire attivamente allo svolgimento delle attività didattiche, secondo



quanto previsto al successivo art. 4 e, ove necessario, a mettere a disposizione proprie strutture per l'eventuale svolgimento di attività formative in presenza, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

Art. 4 - Sedi del corso e articolazione della didattica

L'articolazione didattica di dettaglio, comprensiva delle sedi di erogazione della didattica per l'anno di prima attivazione (a.a. 26/27), è riportata nell'allegato 2 "Piano didattico".

A norma di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina di master, corsi di perfezionamento, alta formazione e apprendimento permanente dell'Università degli Studi di Firenze, sarà possibile prevedere all'interno del master moduli didattici che possano essere fruiti singolarmente.

Eventuali modifiche del "Piano didattico" potranno essere annualmente approvate dal Collegio didattico di cui all'art. 5.

I tirocini si svolgeranno, per il numero di ore previste nel "Piano didattico", presso le sedi degli enti e aziende ospitanti individuate sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Università, nel rispetto di quanto disposto dalle convenzioni medesime e dalla normativa vigente in materia.

Gli esami e la prova finale si svolgeranno in presenza.

Art. 5 – Collegio didattico e organizzazione delle attività

Ai fini della gestione delle attività del master è costituito un Collegio didattico composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri indicati dalle parti all'atto dell'istituzione del master. Tra i membri del Collegio didattico la sede amministrativa individua il Direttore del master, che dovrà essere un docente incardinato presso l'Università degli Studi di Firenze.

Al Direttore e ai membri del Collegio incardinati presso le parti debbono essere attribuiti compiti didattici nel corso.

Al Collegio didattico e al Direttore del master spettano le funzioni relative alla programmazione e la organizzazione dell'attività didattica relativa al corso, nonché il monitoraggio in itinere e finale del progetto formativo.

Il Collegio didattico determina, nel rispetto della normativa vigente, gli importi orari riconoscibili ai docenti e ai tutor nei limiti del budget disponibile.

Art.6 Aspetti finanziari

Le entrate del Master sono costituite dai contributi di iscrizione versati dai partecipanti al Master e dagli studenti iscritti ai singoli moduli didattici, nonché da eventuali altri finanziamenti esterni.

Come da Regolamento, i contributi verranno trasferiti all'unità amministrativa sede del corso per le esigenze di funzionamento del medesimo, al netto dei contributi fissi di seguito indicati:

- 20% a favore del bilancio d'Ateneo, a copertura dei costi fissi di amministrazione;
- 6% a favore del bilancio del Dipartimento, a copertura dei costi fissi di amministrazione.

La quota residua, pari al 74% dei proventi complessivi annuali, viene quindi ripartita tra le Parti



secondo le seguenti percentuali:

- Almeno il 50% a favore del Dipartimento, per gli oneri gestionali, per la messa a disposizione dei laboratori e degli spazi didattici, anche virtuali, nonché per l'apporto dei propri docenti e delle elevate competenze cliniche fornite dal personale universitario coinvolto nella didattica;
- Fino al 50% a favore di Hematica srl, per la compartecipazione ai costi da questa sostenuti per le attività organizzazione e coordinamento dell'attività didattica del master, occupandosi della pianificazione dei contenuti formativi, del coinvolgimento dei docenti e dei professionisti del settore, nonché della strutturazione delle attività pratiche e di simulazione con l'obiettivo di garantire un percorso altamente qualificante e coerente con le esigenze del mercato e dell'innovazione scientifica.

Il rimborso non ha natura di corrispettivo e non configura un rapporto sinallagmatico; il versamento, che avverrà alla conclusione del Master, su presentazione di una relazione delle attività svolte con il dettaglio dei costi sostenuti, approvata dal Collegio didattico del master, sarà fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72, co. 4. Il pagamento avverrà dietro presentazione di Nota di debito intestata al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli studi di Firenze

Art. 7 Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di Firenze, quale sede amministrativa del Master, garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni sia degli studenti iscritti, sia del proprio personale impegnato, inclusi i propri docenti a contratto, nelle attività oggetto del presente accordo. Le parti si danno reciproco atto che tutto il personale coinvolto è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. Qualora le attività prevedano che il personale di una parte sia ospitato presso le sedi dell'altra, la parte ospitante si impegna a informare il personale ospitato in merito ai rischi specifici, alle misure di sicurezza, ai protocolli di lavoro e alle procedure di emergenza vigenti. Il personale di entrambe le parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nel pieno rispetto del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il personale di Hematica Srl che sarà impegnato in attività di didattica frontale, attività laboratoriale e supporto alla stesura dei project work finale e gestione organizzativa del master, dovrà essere comunicato all'Università che provvederà a fare adeguata formazione sulla sicurezza nell'accesso ai propri locali o laboratori, come sopra specificato.

Ferma restando la responsabilità del datore di lavoro della parte ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei locali, ciascuna parte rimane esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e dei relativi adempimenti di legge, tra cui:

- la valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- la sorveglianza sanitaria;



- l'informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- la fornitura e il controllo del corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Art. 8 Durata

Il presente accordo esplica i suoi effetti per tutta la durata del Master Purificazione Ematica Extracorporea anno accademico 2026/2027 e resta efficace per eventuali altri due anni accademici, in caso di riedizione del Master stesso.

L'accordo può essere rescisso da una delle parti entro il mese di marzo dell'anno precedente all'attivazione del Master mediante comunicazione a mezzo PEC.

Art. 9 Controversie

Le parti si impegnano a definire, in via amichevole, qualsiasi controversia che possa sorgere dall'esecuzione del presente accordo. Qualora non si pervenga, entro sessanta giorni dalla nascita della controversia, a una risoluzione amichevole, si potrà adire la via giudiziale. Viene eletto competente il Foro di Firenze.

Art. 10 Registrazione ed imposta di bollo

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 4 dell'allegata Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, viene redatto e sottoscritto in un unico esemplare in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. Il tributo è a carico dell'Università, che lo assolve in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Toscana, rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 100079/99.

Art. 11 Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per la trasmissione o la condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

I dati personali oggetto del trattamento sono:

- tipologia dei dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, titolo di studio, indirizzo di residenza/domicilio, numero di telefono e indirizzo mail del partecipante;
- tipologia del formato dei dati: testo.



Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza adottate per garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora quelle in atto fossero ritenute insufficienti da almeno una delle due parti e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o di modifica non autorizzata dei dati, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Art. 12 Diritti di proprietà intellettuale

Ciascuna Parte mantiene la piena ed esclusiva titolarità di tutte le conoscenze, informazioni, materiali didattici, procedure e know-how, protetti o meno da diritti di proprietà intellettuale o industriale, posseduti anteriormente alla sottoscrizione del presente Protocollo o sviluppati parallelamente e al di fuori delle attività dello stesso. È escluso che la presente Convenzione implichi alcuna cessione o licenza di sfruttamento commerciale di tali diritti in favore dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce all'altra, per la sola durata del Master, il diritto d'uso gratuito, non esclusivo e non trasferibile dei materiali didattici messi a disposizione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo.

Data la natura prettamente formativa e didattica della collaborazione, non è prevista la creazione di risultati congiunti o lo sviluppo di nuove opere tutelabili da diritti di proprietà industriale o intellettuale. Nell'imprevisto caso in cui si dovessero generare simili risultati, le Parti si impegnano a disciplinarne la titolarità e l'eventuale sfruttamento mediante separato e specifico accordo scritto.

Art. 13 Uso dei segni distintivi

I segni distintivi delle Parti sono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse. È pertanto fatto divieto di farne uso in assenza di espressa autorizzazione scritta del titolare.

L'utilizzo del logo può essere concesso per specifici progetti e iniziative congiunte, previa richiesta di autorizzazione scritta e motivata, con approvazione espressa al richiedente.

È fatta salva la possibilità di uso del nome delle Parti in forma descrittiva nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 14 Riservatezza

La presente Convenzione, nonché qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico di una delle Parti, di cui l'altra Parte dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione della Convenzione medesima, costituiscono informazioni riservate e confidenziali e come tali dovranno essere trattate dalle Parti stesse e non potranno essere comunicate a terzi, neanche parzialmente



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

e per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della presente Convenzione, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza della parte da terzi, ovvero le informazioni la cui comunicazione sia stata ordinata dall'Autorità giudiziaria.

Per l'Università degli Studi di Firenze
La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per Hematica Srl
La rappresentante legale
Ing. Maria Cristina Ruffa